



CARPINETO  
ROMANO  
CITTÀ D'ARTE

**COMUNE DI CARPINETO ROMANO**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE A LIVELLO STAGIONALE A SOSTEGNO DEL  
FLUSSO TURISTICO.**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento disciplina l'esercizio di attività aventi carattere commerciale e non, all'interno di locali tipici di questo Comune (cantine, stalle e altri locali) siti nel Centro Storico, limitatamente ai periodi di maggior affluenza turistica, nei periodi specificati all'art. 3 del presente regolamento, al fine di proteggere la vocazione storica, di incentivare lo sviluppo culturale ed economico della comunità nonché di valorizzare e qualificare il territorio.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti norme si intendono:

- a) per Centro Storico, l'area corrispondente a quella denominata nel PRG;
- b) per attività aventi carattere commerciale e non, le attività produttive (beni e/o servizi), laboratori artistici, opere derivanti dal proprio ingegno, attività di vendita, promozione e/o esposizione di carattere culturale;
- d) soggetti interessati:
  - tutti gli Imprenditori (ai sensi dell'art. 2082) sia in forma singola che associata;
  - tutti gli Enti senza scopo di lucro quali (esempio non esaustivo), le Associazioni, i Comitati, gli Enti Pubblici, gli Enti di Categoria;
  - tutti coloro che realizzano opere dal proprio ingegno;
- e) SUAP: Sportello Unico Attività Produttive;
- f) Locali: immobili tipici del Comune di Carpineto Romano siti nel Centro Storico

## **ART. 3 DEROGHE NORMATIVE**

Il Centro Storico del Comune di Carpineto Romano presenta locali il cui adeguamento alle normative vigenti in materia urbanistica ed igienico sanitaria è oggettivamente difficile atteso che trattasi di costruzioni realizzate *ante* 1934.

L'Amministrazione Comunale consente, previo ottenimento del titolo autorizzatorio in capo ai soggetti interessati, l'utilizzo degli immobili siti nel Centro Storico di cui al comma 1, per l'esercizio di attività aventi carattere commerciale e non, durante i seguenti periodi:

- Sagra del Tartufo: dal 15 febbraio al 5 marzo;
- festività pasquali: dal sabato prima di Pasqua fino alla domenica successiva a quella di Pasqua;
- festività del 25 aprile: dal giorno precedente la festa al 1 maggio;
- estate carpinetana: dal 1 luglio al 15 settembre;
- Sagra della Callarosta, dal 15 ottobre al 15 novembre;
- festività natalizie: dall'8 dicembre al 7 di gennaio dell'anno successivo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di poter apportare modifiche o integrazioni a tali periodi con Delibera di Giunta in funzione di particolari esigenze che potrebbero emergere successivamente.

## **ART. 4 ATTI AUTORIZZATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

Al fine consentire all'Amministrazione Comunale di programmare tutti gli eventi e le attività da svolgersi durante i periodi elencati all'art.3, i soggetti interessati sono tenuti a presentare al SUAP la richiesta di esercizio dell'attività nei limiti previsti del presente regolamento, specificando

l'attività che si intende realizzare all'interno dei locali indicati all'art. 1, entro e non oltre giorni trenta dall'inizio del periodo di interesse. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere esercitate solo prevedendo vendita e somministrazione di vino di produzione propria o locale e di cibi da asporto senza cottura in loco nonché consumo sul posto anche per coloro che si presentino con cibo proprio cosiddetto "al sacco".

## **ART. 5 REGISTRO DEI LOCALI**

L'Amministrazione Comunale si impegna ad istituire un registro dei locali idonei ad essere autorizzati. L'iscrizione nel registro rappresenta la condizione necessaria per poter richiedere l'autorizzazione all'utilizzo in deroga di cui al presente regolamento.

I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari di base, che saranno preventivamente verificati dal personale comunale a ciò preposto.

I proprietari degli immobili debbono presentare all'Amministrazione Comunale apposita istanza per l'iscrizione nel suddetto registro.

## **ART. 6 SERVIZI IGIENICI**

I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e non, dovranno essere provvisti di servizi igienici, anche di minime dimensioni, ovvero, i soggetti interessati dovranno provvedere ad ottenere la disponibilità degli stessi **all'esterno e/o** nelle immediate vicinanze, anche da soggetti terzi all'attività.

## **ART. 7 PUBBLICITA' DEI PREZZI**

All'interno dei locali e su tutti gli articoli posti in vendita dovranno essere esposti e chiaramente leggibili i prezzi di vendita. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i prezzi dovranno essere riportati su apposite tabelle che dovranno essere esposte in maniera visibile al pubblico, all'ingresso del locale.

## **ART. 8 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO**

I locali di cui al presente Regolamento dovranno rispettare gli orari che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto e che potranno essere diversificati per le diverse tipologie di attività.

## **ART. 9 SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le autorizzazioni sono sospese dall'Amministrazione comunale:

- per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni in caso di mancato rispetto degli orari stabiliti;
- per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 7;

Le autorizzazioni sono revocate dall'Amministrazione comunale:

- quando il titolare dell'autorizzazione, non avvii l'esercizio dell'attività entro sette giorni dalla data indicata nel titolo autorizzatorio, senza che sia stata fornita adeguata motivazione e/o richiesta di proroga;
- qualora il titolare dell'autorizzazione sospenda l'attività, per almeno la metà del periodo indicato nel titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione del locale nel Registro Comunale di cui all'art. 5;
- qualora si dovessero verificare all'interno del locale o nelle sue immediate vicinanze episodi di violenza, di disordine, di ubriachezza e/o di offesa al pubblico decoro provocati dai clienti del locale.

#### **ART. 9**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Carpineto Romano.

#### **ART. 10**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché le norme del regolamento edilizio e del regolamento d'igiene e sanità vigenti.